

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 15/07/2025

FATTO

Parte ricorrente ha agito in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto concluso in data 14/07/2017 con l'intermediario convenuto ed estinto anticipatamente con decorrenza 30/11/2021, dopo il pagamento di 48 rate. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso di complessivi € 2.214,84 a titolo di restituzione degli oneri non maturati, oltre interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso ed in via subordinata che venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva quanto meno con riferimento agli oneri di intermediazione. In primo luogo, l'intermediario reitera, in via meramente conciliativa, l'offerta di restituzione dell'importo di € 276,96 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo, ma rifiutata da parte ricorrente.

Quanto al merito, queste in sintesi le argomentazioni proposte: (a) il contratto riporta in maniera chiara all'art. 5 che l'unica voce oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata sono gli "*interessi nominali*"; (b) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 09/02/2023, nel richiamare la Lexitor, denota che nella normativa europea relativa al credito immobiliare sia previsto un sistema di tutela rafforzato al consumatore, il documento c.d. PIES, che obbliga il finanziatore all'elencazione e definizione della natura *up-front* o *recurring* dei costi applicati; (c) diversamente la direttiva europea sul credito al

consumo prevede l'obbligo per i finanziatori di emettere il Secci, documento che prevede genericamente l'elencazione dei costi senza fornire differenziazione e descrizione sulla natura degli stessi; (d) dalla lettura delle due pronunce traspare che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine ma il livello di trasparenza che ogni contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive; (e) si dovrà pertanto guardare alla normativa primaria e secondaria che negli anni ha obbligato gli intermediari a distinguere tra costi *up front* e *recurring*; (f) il consumatore italiano, se la documentazione contrattuale corrisponde a quanto richiesto dal legislatore e delinea la differenza tra costi legati e non legati alla vita del contratto, ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e quindi si dovranno ritenere non rimborsabili i costi definiti *up front* così come indicato nella pronuncia della CGUE del 9/02/2023; (g) nel caso di specie il rimborso non è dovuto in quanto riferibile a voci esplicitamente indicate al Consumatore in modo chiaro e trasparente come *up front*; (h) le spese di intermediazione sono state versate dall'intermediario ad un soggetto terzo al quale ha provveduto a versare la somma indicata nel contratto alla voce "*spese di intermediazione*"; (i) l'*accipiens* effettivo delle somme corrisposte dal ricorrente a titolo di "*spese di intermediazione*" è l'agente intervenuto per la stipula del contratto, al quale ha versato l'intera voce. Pertanto, è privo di legittimazione passiva quanto alla richiesta di ripetizione degli oneri di intermediazione.

Parte ricorrente ha replicato solo per ribadire quanto già dedotto con il ricorso e insistere per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

Il ricorso deve trovare accoglimento parziale per le ragioni che seguono.

Anzitutto vanno ricordati i consolidati principi applicabili alla materia e reiteratamente affermati da questo Arbitro e che non trovano riscontro nelle argomentazioni in punto di diritto svolte dall'intermediario.

Dopo le significative evoluzioni registrate sia per effetto delle modifiche introdotte alla disciplina dettata dall'art. 125 *sexies* TUB (che non è applicabile nella specie *ratione temporis*) sia per interventi giurisprudenziali anche della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 263/2022 che ha dichiarato la illegittimità della disposizione rilevante in materia in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie applicabili, aveva, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscritto la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*) non può più dubitarsi che, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, valga il principio di ripetibilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi i costi *up front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento nel 2019. Quanto al criterio di calcolo del non maturato, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n. 73/2021, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, come quello oggetto del contendere, è principio consolidato che deve aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi, prescindendo, dunque, dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Del pari pacifico è che sono retrocebi *pro quota* anche le commissioni di intermediazione, rispetto alla quali non vi è una carenza di legittimazione passiva dell'intermediario, le cui scelte organizzative nel senso di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori non possono

gravare sul cliente. In questa prospettiva “... l’orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all’intermediario anche per i costi poi retrocessi ad altro soggetto”. (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6852/23 del 04/07/2023: “Al medesimo esito deve pervenirsi con riguardo alle commissioni corrisposte in favore della società di intermediazione intervenuta nella fase prodromica alla stipula del contratto concluso fuori sede; la circostanza che il prestito sia stato collocato, dietro corrispettivo, per il tramite di una società di intermediazione creditizia intervenuta nell’operazione di prestito, non muta infatti la titolarità del rapporto che permane esclusivamente in capo all’istituto erogante”) (così, tra le altre Collegio di Milano, decisione n. 12467/2023).

Venendo al merito, dalla documentazione in atti (conteggio estintivo e liberatoria) si ha conferma che il finanziamento, stipulato il 14/07/2017, è stato estinto a far data dal 30/11/2021 alla scadenza della rata n. 48 su n. 120 rate complessive e che in tale sede non sono stati riconosciuti rimborsi. Dal contratto e dal SECCI si apprende che quali oneri sono stati applicati le spese di istruttoria e le spese di intermediazione, che coprono le attività descritte nel SECCI. Sia il contratto che il SECCI escludono rimborsi in sede di estinzione anticipata, per la indicata natura di costi *up front* dei citati oneri.

Infine, il contratto (i) prevede che i costi assicurativi ivi indicati siano a carico dell’intermediario che svolge il ruolo di contraente e beneficiario della polizza; (ii) registra l’intervento di un agente in attività finanziaria.

Ciò premesso ritiene il Collegio che le spese di istruttoria abbiano natura *up front*. Dal relativo importo non è dato tuttavia estrapolare gli “oneri erariali”, di cui nella documentazione in atti non è disponibile l’ammontare. Devono, invece, essere qualificate come *recurring* le spese di intermediazione per il riferimento alle “iniziative pubblicitarie o di comunicazione” e al “mantenimento delle strutture adibite”.

Alla luce di quanto precede e in mancanza della prova che l’importo offerto in via meramente conciliativa sia stato effettivamente corrisposto, a parte ricorrente sono dovuti gli importi determinati come segue, sulla base dei principi richiamati e quindi con applicazione ai costi *recurring* del criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* di quello della c.d. curva degli interessi:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.268,28	Tasso di interesse annuale	5,30%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	261,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/12/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,66%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				716,00	Upfront	38,66%	276,78		276,78
Spese di intermediazione				2.975,40	Recurring	60,00%	1.785,24		1.785,24
Totale									2.062,02

Campi da valorizzare

Sulla somma arrotondata di € 2.062,00 sono dovuti gli interessi legali dal reclamo (che costituisce messa in mora) al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.062,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TINA